



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC), con sede in Roma in via Damiano Chiesa n. 24, nella persona del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile Giuseppe Cacciapuoti, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento suddetto

e

La Federazione Italiana Canottaggio (d'ora innanzi anche "FIC/Federazione") con sede in Roma, Viale Tiziano 74 – Partita Iva 01382091005 - nella persona del Legale Rappresentante Pro-tempore il Presidente Federale Giuseppe Abbagnale, domiciliato per la carica presso la sede federale

VISTO

- il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il Decreto Legislativo 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88; che orienta le decisioni della Autorità Giudiziaria minorile ai principi dell'adeguatezza della risposta sanzionatoria alla personalità in fase evolutiva, della minima offensività delle azioni processuali, del residuale ricorso alle misure restrittive della libertà, privilegiando l'applicazione delle misure di comunità e della messa alla prova;
- la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 121/2018 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni", con particolare riferimento all'art. 14 Progetto di intervento educativo che prevede tra le attività che qualificano il progetto educativo dei minori e giovani adulti detenuti quelle di: istruzione, formazione professionale, lavoro, utilità sociale, culturali, sportive e di

tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali all'art. 1 c. 4 "che riconosce ed agevola il ruolo degli organismi non lucrativi d'utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale....." con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità è un'articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputata alla tutela ed alla protezione giuridica dei minori nonché al trattamento dei giovani che commettono reati e persegue, a tal fine, azioni di sensibilizzazione delle istituzioni, del privato sociale e delle comunità locali per la realizzazione di attività che, anche con il coinvolgimento di Enti ed Associazioni che operano nel campo della devianza minorile e della tutela dei minori, siano finalizzate al recupero sociale dei soggetti in età evolutiva.

- Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, nell'ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:

- esercita le funzioni e i compiti inerenti l'esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti;

- è deputato alla tutela, alla protezione giuridica dei minori e giovani adulti e a favorire percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni;

- attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l'inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;

- assicura e verifica l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni - e i servizi minorili dipendenti;

- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell'area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all'inclusione sociale;

- la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) è una Federazione Sportiva Nazionale, avente lo status di associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal Coni e a livello internazionale dalla World Rowing, Federazione internazionale di canottaggio;

- La FIC ha come finalità istituzionale la promozione, lo sviluppo e l'organizzazione in Italia dello sport del canottaggio in tutte le sue specialità;

TENUTO CONTO

che la FIC ha più di 230 circoli affiliati su tutto il territorio nazionale e dispone di un albo nazionale degli allenatori costantemente formati ed aggiornati;

RITENUTO

che la FIC rappresenta un partner di assoluto rilievo, per promuovere occasioni di concreta attuazione dei modelli educativi e di reinserimento sociale attraverso lo sport e la pratica remiera;

CONSIDERATO

che gli allenatori della Federazione Italiana Canottaggio sono da considerare figure educative e riferimenti formativi per la diffusione di messaggi di educazione sportiva e sana competizione tra i giovani;

CONSIDERATO

che il DGMC e la FIC si prefiggono la finalità di sensibilizzare, diffondere e promuovere la cultura sportiva a favore dei minori e giovani adulti nell'ambito del trattamento del disagio e della devianza minorile;

RITENUTO

che le attività, previste dal presente Accordo, e proposte ai minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali favoriscono l'espressione delle loro potenzialità, interessi ed attitudini, nonché la condivisione di esperienze positive a livello di gruppo dei pari e nei confronti della comunità esterna e promuovono il processo di integrazione sociale.

Art.1

FINALITA'

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di azioni congiunte tese a promuovere ed attivare percorsi di educazione, formazione, qualificazione e di socializzazione, favorendo opportunità di efficacia operativa per il reinserimento sociale e pre-lavorativo dei minori e dei giovani adulti in carico agli Istituti e ai Servizi minorili della Giustizia.

Art.2

LE PARTI CONVENGONO

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità si impegna ad individuare, elaborare e fornire quanto segue:

- rilevazione del fabbisogno dell'utenza penale in ordine all'attuazione di programmi, progetti e percorsi nelle attività considerate dal presente Protocollo;
- programmazione, valutazione, consulenza e supporto tecnico-operativo degli operatori ministeriali, sia a livello centrale che a livello periferico, per la definizione di progettualità integrate e per l'organizzazione degli interventi rivolti ai minori e giovani adulti in carico al DGMC, nonché per l'eventuale disponibilità di spazi strutturali, ove essi si rivelassero necessari, in base alle finalità dei percorsi individuati;
- monitoraggio e verifica dei risultati sia a livello locale che centrale, unitamente ai responsabili della FIC;
- attività di informazione, diffusione e pubblicazione delle progettualità e dei risultati raggiunti, attraverso il supporto della FIC, sia nel circuito della Giustizia Minorile e di Comunità, sia tramite eventi e/o iniziative anche di carattere nazionale.

La FIC si impegna ad individuare e fornire quanto segue:

- collaborazione con le strutture della Giustizia Minorile e di Comunità, sia a livello centrale che periferico, per la definizione programmatica degli obiettivi e delle progettualità integrate nonché per le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati;
- promozione e attuazione di percorsi sportivi in favore dell'utenza penale, preventivamente condivisi con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che creino anche possibilità di inserimento sociale e pre-lavorativo per i ragazzi;
- partecipazione di un allenatore individuato dalle strutture territoriali della FIC presso gli Istituti penali minorili, per istruzione fisica al remoergometro;
- opportunità di svolgere educazione fisica al remoergometro e successivamente in barca presso le Società remiere affiliate alla FIC che hanno dato disponibilità;
- collaborazione alla realizzazione ed al monitoraggio delle progettualità operative attuate a favore dei minori e giovani adulti in carico al DGMC;
- attivazione di interventi di carattere sportivo quali:
 1. attività motoria e sportiva sia maschile che femminile;
 2. educazione corporea e motoria;
 3. acquisizione di una cultura sportiva fondata sui valori della vita comunitaria, dell'autodisciplina e dell'aggregazione;
 4. promozione di stili di vita attivi anche nella quotidianità carceraria;
 5. attività di riflessione e approfondimento sul rapporto tra sport e welfare, nonché momenti di testimonianza con gli atleti della Nazionale di canottaggio;
 6. attività di volontariato in occasione di eventi sportivi locali, regionali o nazionali, al fine di fornire occasioni di reinserimento sociale, compatibilmente con le esigenze di sicurezza;
 7. attività socialmente utili nell'ambito dei progetti di messa alla prova ai sensi dell'art. 28 DPR 448/88;
 8. co-partecipazione e supporto alla fase di informazione, diffusione e pubblicazione delle progettualità e dei risultati raggiunti sia attraverso i canali federali che all'interno del circuito della Giustizia Minorile e di Comunità.

Art.3 DESTINATARI

Sono destinatari delle attività previste dall'Art. 1-2 minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, il personale del DGMC e della FIC coinvolti nelle progettualità nonché le Società affiliate alla FIC, le rappresentanze istituzionali e la comunità locale.

Art. 4 TAVOLO TECNICO

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo è costituito un tavolo tecnico attuativo composto da quattro membri con un numero paritario di rappresentanti individuati da ciascuna delle parti sulla base di specifiche competenze e presieduto da un rappresentante dipartimentale. Tale Gruppo congiunto ha il compito di:

- predisporre la programmazione delle progettualità, verificare in via preliminare la piena coerenza dei programmi e degli interventi che saranno individuati ed attuati;
- monitorare in itinere le progettualità, il grado di realizzazione e attuazione, al fine di garantirne la completa realizzazione.

Per ogni realtà territoriale verranno individuati i contatti di riferimento del DGMC e della FIC per la definizione dei relativi protocolli operativi, in analogia con quanto previsto in ordine alla costituzione del Gruppo di coordinamento centrale.

Le Parti individuano i propri rappresentanti e provvedono alla reciproca formale comunicazione dei nominativi. Detti rappresentanti possono essere sostituiti previa comunicazione scritta.

Art. 5 IMPEGNI DELLE PARTI

Ai fini del presente Protocollo, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la FIC:

- favoriranno l'attivazione di esperienze, progetti, programmi, attività e percorsi di educazione, di orientamento, di inserimento dei minori e giovani adulti nei circuiti educativi delle società sportive della Federazione Italiana Canottaggio, da candidare al finanziamento di Enti, organismi nazionali o europei, degli Enti locali o del privato sociale, essenziale per la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo;
- valuteranno l'opportunità di promuovere iniziative mirate di informazione, formazione e sensibilizzazione.

Art. 6 DURATA

Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale e potrà essere rinnovato in accordo tra le Parti.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni messe a disposizione e di quelli di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'Accordo.
2. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
3. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, il DGMC o la FIC hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art.8 PRIVACY

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati afferenti il trattamento di dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento, come da documento che si allega sottoscritto per presa visione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni dell'Accordo comporti il trattamento di dati personali per conto della Federazione Italiana Canottaggio, l'altra parte è nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del citato Regolamento.

Art.9 COMUNICAZIONI

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.

Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.

L'ideazione di attività di divulgazione e comunicazione da parte della FIC dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art. 13 del D.P.R. 448/88 "Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento".

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere eseguita in forma scritta, a mezzo PEC, ovvero a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi:

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità:

PEC – prot.dgmc@giustizia.it

Fax – (+39)

e-mail –

Federazione Italiana Canottaggio:

PEC - segreteria@pec.canottaggio.org

e-mail - segreteria@canottaggio.org

2. Le variazioni dei predetti recapiti dovranno essere effettuate nelle stesse forme previste per le comunicazioni con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

Art.10
VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo si considera valido con l'apposizione della firma come sotto indicato.

Roma, _____

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità
Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti

Federazione Italiana Canottaggio
Il Presidente
Giuseppe Abbagnale